



Copia

COMUNE DI BARONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI-puntuale) PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BERTINATO ALESSIO - Presidente	Sì
BOGETTI Sergio Gregorio - Consigliere	Sì
FROLA FERRUCCIO - Consigliere	No
VIGLIOCCO MATTIA - Consigliere	Sì
DEFILIPPI ALBINO - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Consigliere	Sì
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Consigliere	Sì
GRIBALDO BRUNA - Consigliere	Sì
ROSA DANIELE - Consigliere	Sì
SCATTOLIN GABRIELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Ezio IVALDI.

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor BERTINATO ALESSIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n. 9 del 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI-puntuale) PER L'ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della L. 27/12/2013 nr. 147:

- comma 641 a 668 che disciplina il presupposto impositivo della TARI;
- comma 704 che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;
- comma 683 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you throw" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

- "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1." (comma 652, secondo periodo, legge 147/2013)

ATTESO CHE l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019:

- condiziona l'efficacia dei regolamenti e delle delibere tariffarie in materia di TARI alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello stesso anno previa trasmissione entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- prevede che per i versamenti relativi ad alcune tipologie di tributo, fra i quali la TARI, la scadenza sia fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno per il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

VISTI:

- il comma 169 articolo unico della legge 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

- il comma 683 art. 1 della L. 27/12/2013 nr.147 che recita. *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili."*

-il comma 5-quinquies art. 3 del D.L. 30/12/2021 nr. 228 convertito con L. 25/02/2022 nr. 15 che recita: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*

- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 27/12/2017 nr. 205 che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, ha attribuito all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, (ARERA), le funzioni di regolazione e di controllo con i medesimi poteri, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, nei rimanenti settori di competenza;

VISTA la DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2021 nr. 363/2021/R/RIF "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025"

ATTESO che, in base alla citata deliberazione:

- **il gestore del servizio:** ha il compito di **predisporre il PEF** *"secondo quanto previsto dal MTR"*, provvedendo quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo tariffario integrato (MTR) allegato alla delibera 443, nonché di corredare il piano con una dichiarazione *"attestante la veridicità"* e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili (commi 6.1 e 6.2);

- **l'ente territorialmente competente (ETC):** ha il compito di **validare il PEF** verificando *"la completezza"*, *"la coerenza"* e *"la congruità"* dei contenuti, anche attraverso un soggetto *"dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"* (co. 6.3). L'ETC, inoltre, **"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio"** (co. 4).
- **il Comune:** rimane l' unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe, sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva;
- **l'ARERA:** verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (co. 6.5).

VISTA la nota del CCA (ns. prot. 115 del 13/01/2020) con allegata la risposta della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Servizi Ambientali Classificazione 13.140.PAR/15-2019A che, secondo la definizione di ARERA, individua lo stesso CCA quale ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 del 24 maggio 2012, come sostituito dall'art. 27 della legge regionale 1/2018, il quale, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilisce che le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restino confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sino alla costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei consorzi di area vasta ai sensi della citata L. R. 10 gennaio 2018, n. 1;

RILEVATO che con il presente atto, è necessario deliberare in merito alle tariffe TARI per l'anno 2022, il quale prevede infatti che le tariffe del tributo siano approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

VISTO il Piano Finanziario per il quadriennio 2022 – 2025 approvato dal Consorzio Canavesano Ambiente quale ente territorialmente (EGATO), limitatamente alle componenti di costo relative al comune di Caluso, acquisito al prot. nr. 1072 del 12/04/2022;

Vista la Relazione relata all'elaborazione del PEF quadriennale 2022_2025 ai sensi della delibera 363/2021 di Arera (acquisita al nostro prot. nr. 1190 del 26.4.2022) e gli allegati dei documenti del gestore di cui sopra menzionati;

Visto che l'Allegato 1 contenente i valori del PEF 2022_2025 è stato approvato dall'Assemblea del Consorzio tenutasi in data 21 aprile 2022;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione C.C. n° 17 del 08/09/2014 modificato ed integrato con C.C. n. 6 del 26.2.2018 e C.C. n. 18 del 24.9.2020;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 26.2.2018 e successive modifiche ed integrazione C.C. 18 del 24.9.2020;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI: n.ro 10 favorevoli, n.ro 0 contrari, n.ro 0 astenuti, su n.ro 10 presenti

DELIBERA

1. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 tenendo conto del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 in base al piano finanziario (PEF) quadriennale 2022-2025 approvato dall'ente di gestione territorialmente competente per l'ambito di riferimento (EGATO) individuato nel Consorzio Canavesano Ambiente;
2. di articolare la tariffa nelle due componenti destinate a coprire distintamente la parte fissa e la parte variabile secondo il metodo previsto dal citato DPR 158/99 con riferimento alla suddivisione risultante dal citato PEF;
3. di approvare la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, e le tariffe per l'anno 2022 secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire indicativamente le scadenze di riscossione in due rate fissando le scadenze **al 31 Maggio e 30 Settembre 2022 o rata unica con scadenza il 31 Maggio 2022**, scadenze derogabili con provvedimento del Responsabile del Tributo in caso di sopravvenute esigenze operative;
5. Di provvedere all'invio della presente deliberazione al MEF, entro il 14 Ottobre 2022, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BERTINATO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ezio IVALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 179 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 16/05/2022 all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124 del TUEL n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Giuseppina BARONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 28-apr-2022.

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL 267/2000);

X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ezio IVALDI

.....
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma1, del TUEL n.ro 267/2000, in ordine alla regolarità:

☒ TECNICA

☒ CONTABILE

F.to Giuseppina BARONE

F.to Giuseppina BARONE

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO

UTENZE DOMESTICA

(Allegato 2)

Codice	Descrizione	Tariffa Parte Fissa 2022	Tariffa Parte Variabile Puntuale € / sacchetto	Numero sacchetti minimi per tipologia di utenza
100	Utenza domestica (1 comp.)	0,43799	15,30	4
100	Utenza domestica (2 comp.)	0,51099	15,30	6
100	Utenza domestica (3 comp.)	0,56313	15,30	8
100	Utenza domestica (4 comp.)	0,60485	15,30	10
100	Utenza domestica (5 comp.)	0,64656	15,30	11
100	Utenza domestica (6 comp.)	0,67785	15,30	11
100NR	non residenti e seconde case residenti (1 comp)	0,43799	15,30	1
	Sacchetto		5,00	

UTENZE NON DOMESTICA

Codice	Descrizione	Tariffa Parte Fissa 2022	Tariffa Parte Variabile Puntuale € / sacchetto
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,27937	15,30
102	Campeggi, distributori carburanti	0,43822	15,30
103	Stabilimenti balneari	0,3451	15,30
104	Esposizioni, autosaloni	0,23555	15,30
105	Alberghi con ristorante	0,72855	15,30
106	Alberghi senza ristorante	0,49848	15,30
107	Case di cura e riposo	0,54778	15,30
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61899	15,30
109	Banche ed istituti di credito	0,31771	15,30
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,60804	15,30
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,83263	15,30
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,3944	15,30
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,50396	15,30
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49848	15,30
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,30128	15,30
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,65126	15,30
117	Bar, caffè, pasticceria	1,99392	15,30
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,30372	15,30
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,84358	15,30
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,31955	15,30
121	Discoteche, night club	0,56969	15,30